



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 065 DEL 30 OTT 2018

OGGETTO: *Pubblicazione degli incarichi vacanti di CONTINUITA' ASSISTENZIALE - 2^ semestre 2018. ACN 23 marzo 2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (MMG) – art. 63 e Accordo regionale della medicina generale (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018) recepito con DGR n. 4395 del 30/12/2005.*

NOTE PER LA TRASPARENZA: con il presente atto si provvede alla pubblicazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale comunicati dalle Aziende ULSS a seguito di formale individuazione sulla base dei criteri dell'art. 64 dell'ACN MMG 23/03/2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018), come integrato dall'Accordo regionale 2005.

---

IL DIRETTORE

UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO-SANITARIE TERRITORIALI

VISTO l'art. 63, comma 1° dell' ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, 23/03/2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018) in base al quale *“ciascuna Regione pubblica sul Bollettino ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende”*.

RICHIAMATA, per la materia in oggetto, la disciplina di cui all'Accordo regionale, reso esecutivo con la DGR n. 4395 del 30/12/2005.

RICORDATO che, ai sensi del 1° comma dell'art. 15 dell' ACN 23/03/2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018), il citato Accordo regionale ha previsto la formulazione di una graduatoria unica regionale per tutte le attività oggetto dell'Accordo Collettivo Nazionale in esame e che la graduatoria unica regionale definitiva per la medicina generale, valevole per le pubblicazioni relative alle carenze 2018 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 121 del 15 dicembre 2017.

PRESO ATTO dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'ACN 21/06/2018, in particolare della Norma transitoria n. 2 che dispone che fino all'entrata in vigore degli articoli 5, 6 e 7 dell'Accordo citato, alle procedure per l'assegnazione degli incarichi vacanti, pubblicati sul Bollettino Ufficiale dalla Regione o dal soggetto da questa individuato, è consentita la partecipazione anche ai medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valevole per l'anno di riferimento e saranno graduati secondo quanto dalla stessa disciplinato. Tali medici concorrono successivamente ai trasferimenti ed ai medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso e sono graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nell'ambito carente o territorio aziendale.

VISTA la Nota Circolare n. 1 del 2018 della SISAC, prot. n. 706/2018, con la quale si è consentita *“la partecipazione , per inserimento, alle procedure di assegnazione degli incarichi vacanti del secondo 2018 ai*

Mod. B - copia

*medici che hanno conseguito il diploma di formazione specifica in medicina generale dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento in graduatoria valida per l'anno 2018, vale a dire i medici che hanno frequentato il corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2013-2016 e che al 31 gennaio 2017 (termine di scadenza della domanda di inclusione in graduatoria per l'anno 2018) avrebbero potuto presentare domanda per l'inserimento nella graduatoria regionale valida per il conferimento degli incarichi nell'anno 2018, ma per ragioni e circostanze a loro non imputabili (quali assenze per malattia, gravidanza, ampliamento del termine per lo scorrimento della graduatoria degli idonei, ritardo nella sessione di esame finale etc.) hanno conseguito il titolo oltre il termine di scadenza della domanda. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della suddetta norma transitoria n. 2 i medici che al 31 gennaio 2017 stavano frequentando l'ultimo anno del corso di formazione specifica di medicina generale per il triennio 2014-2017, e che alla data di scadenza della domanda di inclusione in graduatoria (31 gennaio 2017) non avevano ancora terminato la frequenza del corso. Tali medici sono esclusi dall'applicazione della norma transitoria n. 2, in quanto il loro percorso formativo è terminato a dicembre 2017 (o successivamente) e non avrebbero potuto, in alcun modo, concorrere per la graduatoria valida per l'anno 2018".*

VISTA la successiva nota prot. n. 739/2018, con cui la SISAC, ad integrazione della Circolare n. 1/2018 sopracitata (Nota prot. 706/2018) ha precisato che esperite tutte le procedure dell'ACN 23/03/2005, come integrato dagli AACCCNN 29/07/2009 e 8/07/2010, incluse quelle riferibili alle norma transitoria n. 2 ACN 21/06/2018 eventuali incarichi rimasti vacanti, necessari a garantire l'assistenza, potranno essere conferiti, in subordine, anche ai medici che possano autocertificare il possesso del titolo nella domanda di partecipazione all'assegnazione degli incarichi.

PRESO ATTO delle richieste di pubblicazione degli incarichi dichiarati vacanti dalle Aziende U.U.L.L.S.S.S.S. della Regione Veneto per il 2° semestre 2018, individuati sulla base dei criteri dell'art. 64 dell'ACN MMG 2005 e s.m.i., come integrato dall'Accordo regionale 2005, comunicate con note agli atti della struttura regionale competente e riportati nel prospetto riepilogativo **Allegato A**), parte integrante del presente provvedimento.

VISTO l'ACN 23/03/2005 come integrato dagli AACCCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018), il quale, nel regolare il rapporto di lavoro tra le Aziende Unità Sanitarie Locali e i medici di medicina generale per lo svolgimento, tra gli altri, anche dei compiti di continuità assistenziale e nel prevedere, all'art. 62, che questi ultimi possano essere svolti oltre che da gruppi di medici associati o dal singolo medico di base in forma di disponibilità domiciliare, anche da medici per tale attività appositamente reclutati con incarichi a tempo indeterminato, rinvia la scelta del modello da adottare alle determinazioni regionali.

VISTO l'Accordo regionale per la medicina convenzionata della Regione Veneto recepito con DGR n. 4395 del 30/12/2005, con il quale si è stabilito, in attuazione dell'art. 62, comma 2 del sopracitato ACN, che l'attività di continuità assistenziale sia assicurata mediante il conferimento di incarichi a tempo indeterminato con le modalità previste dall'art. 63 e segg. dell'ACN 23/03/2005 come integrato dagli AACCCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018), nonché dalla disciplina di seguito richiamata.

VISTO il comma 7 dell'art. 16 dell'ACN 23/03/2005 come integrato dagli AACCCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018), come integrato per la disciplina in oggetto dal citato Accordo regionale 2005, il quale dispone che l'attribuzione di incarichi dichiarati vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale avviene secondo le percentuali di riserva determinate nel 67% e nel 33% rispettivamente a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale e dei medici in possesso di titolo equipollente (art. 21 e ss. del D.Lgs. n. 368 del 17/08/1999).

RILEVATO che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dell'ACN 23/03/2005 come integrato dagli AACCCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018), ed in particolare di quanto disposto dall'art. 15, comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all'ACN in oggetto non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorrere all'assegnazione degli incarichi solo per trasferimento.

RICORDATO che il richiamato Accordo regionale ha previsto che la gestione delle procedure relative all'assegnazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale sia svolta dall'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza (attuale AULSS n.8 Berica) in base ai criteri di assegnazione di cui all'ACN 23/03/2005, come integrato dagli AACCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018).

CONSIDERATO CHE in seguito la DGR n. 2175 del 29 dicembre 2017 - in attuazione alla L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 con la quale è stata costituita l'Azienda Zero quale ente di governance della sanità regionale veneta ed è stata disposta la riorganizzazione territoriale e organizzativa delle ULSS della Regione - ha in seguito previsto il mantenimento temporaneo delle funzioni di cui sopra in capo all'Azienda ULSS 8 Berica.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 63, comma 3 dell'ACN 23/03/2005 come integrato dagli AACCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018) i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell'incarico, dovranno presentare, all'Azienda ULSS n. 8 Berica, una domanda conforme allo schema di cui all'**Allegato B**) o all'**Allegato C**) del presente provvedimento e secondo le "Avvertenze Generali" ivi indicate, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento.

RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA n. 2 del 27/02/2018 ad oggetto "*Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle Unità Organizzative 'Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali' e , 'Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale', afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA. Modifica del DDR n. 1 del 20 luglio 2016*", con il quale è stato riconosciuto il potere di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza dei Direttori delle Unità Organizzative sopraccitate afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA

#### DECRETA

1. di pubblicare, come previsto dall'art. 63 dell'ACN 23/03/2005 come integrato dagli AACCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai fini del trasferimento o del conferimento di incarichi a tempo indeterminato, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale relativi al 2° semestre 2018, individuati dalle Aziende ULSS della Regione Veneto ed elencati nell'**Allegato A**), parte integrante del presente provvedimento;
2. che il richiamato Accordo regionale ha previsto che la gestione delle procedure relative all'assegnazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale sia svolta dall'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza, attuale AULSS n.8 Berica, in base ai criteri di assegnazione di cui all'ACN 23/03/2005 come integrato dagli AACCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018);
3. di prendere atto che la DGR n. 2175 del 29 dicembre 2017 - in attuazione alla L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 con la quale è stata costituita l'Azienda Zero quale ente di governance della sanità regionale veneta ed è stata disposta la riorganizzazione territoriale e organizzativa delle ULSS della Regione - ha in seguito previsto il mantenimento temporaneo delle funzioni di cui sopra in capo all'Azienda ULSS n. 8 Berica;
4. di prendere atto dell'entrata in vigore e dell'applicabilità delle disposizioni contenute nell'ACN 21/06/2018, in particolare, per la materia in oggetto, della Norma Transitoria n. 2 e relative Note SISAC prott. Nn. 706/2018 (Circolare n. 1/2018) e 739/2018;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 63, comma 3 dell'ACN 23/03/2005 come integrato dagli AACCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018) i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell'incarico, dovranno presentare, all'Azienda ULSS n. 8 Berica, una domanda conforme allo

schema di cui all'**Allegato B)** o all'**Allegato C)** del presente provvedimento e secondo le "*Avvertenze Generali*" ivi indicate, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento;

6. di dare atto che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti 23/03/2005 come integrato dagli AACCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018) ed in particolare dell'art. 15, comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all'ACN in oggetto, non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorrere all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria-LEA – Unità Organizzativa Cure Primarie e strutture socio-sanitarie territoriali della successiva trasmissione del presente provvedimento alle Aziende ULSS e agli Ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri;
9. di pubblicare il presente decreto nel BUR in forma integrale.

F.to Dott.ssa Maria Cristina Ghiotto

**REGIONE VENETO**

Elenco delle ore vacanti nei servizi di Continuità Assistenziale prefestiva, festiva e notturna delle Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto – 2° semestre 2018.

<b>Azienda</b>	<b>NUMERO INCARICHI (24 ore/sett.li)</b>	<b>NUMERO ORE TOTALI INCARICHI</b>
<b>ULSS 1</b>	<b>36</b>	<b>864</b>
<b>ULSS 2</b>	<b>107</b>	<b>2.568</b>
<b>ULSS 3</b>	<b>31</b>	<b>744</b>
<b>ULSS 4</b>	<b>36</b>	<b>864</b>
<b>ULSS 5</b>	<b>32</b>	<b>768</b>
<b>ULSS 6</b>	<b>15</b>	<b>360</b>
<b>ULSS 7</b>	<b>44</b>	<b>1056</b>
<b>ULSS 8</b>	<b>11</b>	<b>264</b>
<b>ULSS 9</b>	<b>71</b>	<b>1.704</b>





TCA

DOMANDA DI CONFERIMENTO DI INCARICO PER TRASFERIMENTO NEI SERVIZI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

2° semestre 2018

RACCOMANDATA

Applicare qui la MARCA DA BOLLO (€ 16,00) secondo le vigenti disposizioni in materia

Al Direttore Generale Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica Viale Rodolfi, 37 36100 - VICENZA

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa. (Cognome e Nome) nato/a a prov. il residente a n. CAP Tel. Cell. M F Codice Fiscale e-mail

PEC (intestata al medico che presenta la domanda)

CHIEDE

in base a quanto previsto dall'art. 63, comma 2, lett. a) dell'A.C.N. 23/03/2005 per la medicina generale come integrato dagli AACCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018), il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato per trasferimento (1) nel Servizio di Continuità Assistenziale di una delle seguenti Aziende U.L.S.S. della Regione Veneto, pubblicate nel B.U.R. n. del (2):

Table with 10 rows and 1 column. Header: AZIENDA U.L.S.S. Rows: n., n., n., n., n., n., n., n., n., n.



## Allegato B al Decreto n. 065 del 30 OTT 2018

pag. 2/4

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (**dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**), sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto stabilito dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

## DICHIARA:

1. Di essere residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_
2. Di essere iscritto negli elenchi dei medici convenzionati per la Continuità Assistenziale dell'Azienda U.L.S.S. n. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_  
Prov. \_\_\_\_\_ della Regione \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
giorno mese anno
3. Di essere/non essere stato precedentemente convenzionato con incarico a tempo indeterminato per la Continuità Assistenziale nelle seguenti Aziende U.L.S.S. (3)  
  
Azienda U.L.S.S. n. \_\_\_\_\_  
Prov. \_\_\_\_\_ della Regione \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
giorno mese anno  
  
Azienda U.L.S.S. n. \_\_\_\_\_  
Prov. \_\_\_\_\_ della Regione \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
giorno mese anno
4. Di avere / non avere usufruito dei seguenti periodi di assenza giustificata dall'incarico:  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
5. Di essere iscritto all'Albo Professionale della provincia di \_\_\_\_\_  
dal \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
giorno mese anno
6. Di aver conseguito il diploma di laurea il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ con voto \_\_\_\_ / 110  
giorno mese anno

\_\_\_\_\_ data

\_\_\_\_\_ firma per esteso (4)

Indicare eventuale recapito diverso dalla residenza per ogni comunicazione da parte dell'ufficio:

- (1) Hanno titolo di concorrere per trasferimento i medici titolari di incarico a tempo indeterminato per la Continuità Assistenziale in Aziende ULSS della Regione Veneto o in Aziende di altre Regioni, ancorché non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione che risultino titolari rispettivamente da almeno due anni e da almeno tre anni dell'incarico dal quale provengono e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, eccezion fatta per incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria o di pediatria di base, con un carico di assistiti rispettivamente inferiore a 650 e 350. I periodi di servizio effettivo devono essere stati maturati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente Avviso.
- (2) Indicare espressamente le Aziende ULSS nelle quali si intende concorrere.
- (3) La dichiarazione di cui al punto 3 è resa ai fini del computo dell'anzianità totale di servizio effettivo ai sensi dell'art. 63, comma 7, lett. a) dell'A.C.N. 23/03/2005 per la medicina generale come integrato dagli AACCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018)





**Allegato B al Decreto n. 065 del 30 OTT 2018**

(4) (4) In luogo dell'autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità.

**AVVERTENZE GENERALI**

Le domande di conferimento di incarico per **trasferimento** nei servizi di Continuità Assistenziale, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata, **alla Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica- Viale Rodolfi, 37 - 36100 - Vicenza, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente avviso.**

L'Azienda ULSS n. 8 Berica, provvederà (ai sensi della DGR n. 2175 del 29 dicembre 2017) all'individuazione degli aventi diritto - secondo i criteri di cui all'art. 63 dell'ACN per la medicina Generale 23/03/2005-come integrato dagli AACCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018) e le disposizioni in materia approvate con l'Accordo Regionale di cui alla D.G.R. n. 4395/2005 - anche per conto di tutte le altre Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto, che rimangono competenti per l'adozione del provvedimento di conferimento dell'incarico.

Si evidenzia che gli interessati dovranno inviare **un'unica domanda** conforme al presente schema, disponibile anche presso le Aziende UU.LL.SS.SS. e gli Ordini dei Medici del Veneto.

Si ricorda che, ai sensi del comma 16 dell'art. 63 dell'A.C.N. dell'ACN per la medicina Generale 23/03/2005 come integrato dagli AACCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018) il medico già titolare di incarico per la Continuità Assistenziale, che concorre all'assegnazione di incarico vacante per trasferimento, in caso di assegnazione, decade dall'incarico di provenienza.

**ATTENZIONE:** La vigente normativa in tema di certificati e dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000, e smi) prevede che, a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personale e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

Pertanto i medici titolari di incarico di Continuità Assistenziale a tempo indeterminato, interessati al trasferimento, **non dovranno presentare alcuna certificazione**, poiché le dichiarazioni rese contestualmente alla domanda soddisfano i requisiti previsti dalla vigente normativa.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art. art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 smi, in caso di dichiarazioni mendaci si incorre in responsabilità penalmente sanzionabili, con la precisazione che, quando i reati sono commessi per la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione di una professione o arte, il giudice può applicare - quale pena accessoria - l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione

=====  
*Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici* – Regolamento Europeo n. 679/2016 e normativa nazionale di riferimento in particolare il D.Lgs. n. 196/2003 e il D.Lgs n. 101/2018: *i dati personali che l'Azienda U.L.S.S. 8 Berica acquisisce, per conto anche di tutte le altre Aziende ULSS della Regione Veneto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali previsti dall' art. 63 dell'ACN per la medicina Generale 23/03/2005 come integrato dagli AACCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018).*  
=====



**INFORMATIVA**  
**per il trattamento dei dati personali,**  
**ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e normativa nazionale di riferimento in particolare il D.Lgs. n. 196/2003 e il D.Lgs n. 101/2018**

**1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, l'Azienda ULSS n. 8 Berica destinataria della domanda relativa alla presente procedura, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire agli interessati le informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

**2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Azienda ULSS n. 8 Berica destinataria della domanda relativa alla presente procedura (<https://www.aulss8.veneto.it/pagina.php/559>).

**3. Responsabile della protezione dei dati personali**

Il responsabile della protezione dei dati personali è individuato dall'Azienda ULSS destinataria della domanda relativa alla presente procedura. In merito si rinvia a:

[https://www.aulss8.veneto.it/allegati/8069-8065-Delibera\\_n\\_708\\_del\\_23.05.2018\\_designazione\\_RDP\\_aziendale\\_avv.\\_Cervato.pdf](https://www.aulss8.veneto.it/allegati/8069-8065-Delibera_n_708_del_23.05.2018_designazione_RDP_aziendale_avv._Cervato.pdf)

**4. Soggetti autorizzati al trattamento**

I dati personali sono trattati da personale interno aziendale previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

**5. Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dall'Azienda ULSS destinataria della domanda relativa alla presente procedura per gli adempimenti previsti dall'ACN per la medicina generale vigente e attività connesse e correlate.

**6. Destinatari dei dati personali**

I dati personali saranno oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni per l'effettuazione delle verifiche relative alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e smi, nonché per l'acquisizione, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, della documentazione necessaria in caso dell'eventuale instaurazione del rapporto di convenzionamento con le Aziende ULSS della Regione del Veneto.

**7. Trasferimento dei dati personali ai Paesi extra UE**

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

**8. Periodo di conservazione**

I dati personali saranno conservati per un periodo di 10 anni dalla data del provvedimento di presa d'atto dell'esito del presente procedimento.

**9. Diritti dell'Interessato**

Potranno essere esercitati dall'interessato i diritti previsti dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e normativa nazionale di riferimento in particolare il D. Lgs. n. 196/2003 e il D.Lgs n. 101/2018, specie il diritto:

- di accesso ai dati personali,
- di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti,
- di ottenere la cancellazione dei dati personali qualora non fossero più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti nonché nel caso in cui i dati personali siano stati trattati illecitamente,
- di opporsi al trattamento dei propri dati personali,
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

**10. Conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per le finalità sopra indicate.

Il mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla partecipazione al presente procedimento.



# ICA

## DOMANDA DI CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEI SERVIZI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE

2° semestre 2018

### RACCOMANDATA

Applicare qui la  
**MARCA DA BOLLO**  
(€ 16,00) secondo le  
vigenti disposizioni in  
materia

Al Direttore Generale  
Azienda U.L.S.S. n. 8

Viale Rodolfi, 37  
36100 – VICENZA

Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa. \_\_\_\_\_  
 (Cognome e Nome)  
 nato/a a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_  
 M  F  codice fiscale \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_

PEC (intestata al medico che presenta la domanda) \_\_\_\_\_

iscritto nella vigente graduatoria unica regionale della Regione Veneto valida per le assegnazioni relative all'anno 2018

### CHIEDE

ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) dell'ACN per la medicina Generale 23/03/2005 come integrato dagli AACNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018., **il conferimento di un incarico a tempo indeterminato** nel servizio di Continuità Assistenziale di una delle seguenti Aziende ULSS del Veneto, come da pubblicazione nel B.U.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, (1):

AZIENDA U.L.S.S.
n.
n.
n.



## Allegato C al Decreto n. 065 del 30 OTT 2018

pag. 2/6

n.
n.
n.
n.
n.
n.

A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e smi (**dichiarazione sostitutiva di certificazione**), sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto stabilito dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 e smi in caso di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA:**

di essere convenzionato a tempo indeterminato per la continuità assistenziale \* presso l'Azienda U.L.S.S. n. \_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_

di non essere convenzionato a tempo indeterminato per la continuità assistenziale

(\* *barrare se già convenzionato al momento di presentazione della domanda. A tale proposito si presti particolare attenzione a quanto riportato nelle Avvertenze Generali*)

di aver conseguito il diploma di formazione specifica in medicina generale di cui al D.Lgs. n. 256/91 e al D.Lgs. n. 368/99 e smi, dopo la data di scadenza di presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l'anno 2018 (ovvero successivamente al 31/01/2017), ossia in data \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_, Dichiaro, altresì, in relazione al corso sopra citato, di aver frequentato il triennio \_\_\_\_\_; [AVVERTENZE GENERALI]

- di essere residente nel Comune di \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_, a decorrere dal \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
giorno mese anno

Qualora la residenza nel Comune attuale sia stata acquisita successivamente al **31.01.2015**, dichiara, inoltre:

- di essere stato residente alla data del 31.01.2015 e fino al \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, nel Comune di \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

Indica, inoltre, in osservanza di quanto previsto dall'art. 16, comma 7 del citato dell'ACN per la medicina Generale 23/03/2005 come integrato dagli AACCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018) di voler accedere alla seguente riserva di assegnazione (**barrare una sola casella: in caso di barratura di entrambe le caselle o mancata indicazione della riserva prescelta, la domanda non potrà essere valutata**):

riserva pari al 67% per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.Lgs. 256/1991 e successive integrazioni e modificazioni (art. 16, comma 7, lett.a) – ACN 23/03/2005 come integrato dagli AACCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018);



**Allegato C al Decreto n. 065 del 30 OTT 2018**

pag. 3/6

riserva pari al 33% per i medici in possesso del titolo equipollente (art. 16, comma 7 lett.b) –ACN 23/03/2005 come integrato dagli AACCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018).

\_\_\_\_\_ data

\_\_\_\_\_ firma per esteso (2)

Indicare eventuale recapito diverso dalla residenza per ogni comunicazione da parte dell'ufficio:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- (1) Indicare **espressamente** le Aziende ULSS per le quali si intende concorrere.
- (2) In luogo dell'autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità

**Allegato C al Decreto n. 065 del 30 OTT 2018**

pag. 4/6

**AVVERTENZE GENERALI**

Le domande di **conferimento di incarico** a tempo indeterminato nei servizi di Continuità Assistenziale, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata, **alla Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica - Viale Rodolphi, 37 - 36100 – Vicenza, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente provvedimento.** L'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica provvederà all'individuazione degli aventi diritto anche per conto di tutte le altre Aziende ULSS del Veneto, che rimangono competenti per l'adozione del provvedimento di conferimento dell'incarico.

Possono presentare domanda di conferimento i medici inclusi nella vigente graduatoria unica regionale valevole per il 2018.

**NOTA BENE:**

**A** l'art. 15, comma 11 dell'ACN per la medicina Generale 23/03/2005-come integrato dagli AACCCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018) *prevede che i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività disciplinate dallo stesso ACN, possano concorrere all'assegnazione dei relativi incarichi vacanti solo per trasferimento.*

*Si richiama pertanto l'attenzione dei medici interessati sul fatto che l'essere già convenzionato per la continuità assistenziale - alla data di presentazione della presente domanda - non consente di partecipare alla procedura di assegnazione degli incarichi vacanti per graduatoria, poiché, come detto l'ACN per la medicina Generale 23/03/2005- come integrato dagli AACCCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018) dispone che i medici già convenzionati possano concorrere all'assegnazione di un incarico vacante solo per trasferimento.*

Es.: un medico convenzionato per la continuità assistenziale, pure se iscritto nella vigente graduatoria unica regionale, non può concorrere per graduatoria all'assegnazione di incarichi vacanti, ma solo per trasferimento, ovviamente se in possesso dei requisiti di cui all'art. 63, comma 2, lett. a) dell'ACN per la medicina Generale 23/03/2005 come integrato dagli AACCCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018)

**B** *Ai sensi della Norma Transitoria n. 2, in attesa che venga applicato quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7 dell'ACN 2018, i medici che hanno conseguito il diploma di formazione specifica in medicina generale dopo la data di scadenza di presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l'anno 2018 (ovvero successivamente al 31/01/2017) possono partecipare alle procedure per l'assegnazione degli incarichi vacanti pubblicati con il presente avviso. Il possesso del diploma citato deve essere autocertificato nella domanda di partecipazione all'assegnazione degli incarichi vacanti.*

*Come precisato dalla SISAC con la Circolare n. 1 del 2018 prot. 706/2018, pertanto:*

*- possono partecipare i medici che hanno frequentato il corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2013-2016 e che al 31 gennaio 2017 (termine di scadenza della domanda di inclusione in graduatoria per l'anno 2018) avrebbero potuto presentare domanda per l'inserimento nella graduatoria regionale valida per il conferimento degli incarichi nell'anno 2018, ma per ragioni e circostanze a loro non imputabili (quali assenze per malattia, gravidanza, ampliamento del termine per lo scorrimento della graduatoria degli idonei, ritardo nella sessione di esame finale etc.) hanno conseguito il titolo oltre il termine di scadenza della domanda. (I medici, come precisato nella successiva Nota SISAC prot. n. 739/18, saranno graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nell'ambito carente o territorio aziendale);;*

*- sono esclusi dall'ambito di applicazione della suddetta norma transitoria n. 2 i medici che al 31 gennaio 2017 stavano frequentando l'ultimo anno del corso di formazione specifica di medicina generale per il triennio 2014-2017, e che alla data di scadenza della domanda di inclusione in graduatoria (31 gennaio 2017) non avevano ancora terminato la frequenza del corso. Tali medici sono esclusi dall'applicazione della norma transitoria n. 2, in quanto il loro percorso formativo è terminato a dicembre 2017 (o successivamente) e non avrebbero potuto, in alcun modo, concorrere per la graduatoria valida per l'anno 2018*

*Per i criteri di assegnazione si rinvia al testo contrattuale.*

**NOTA BENE** *(Per i medici non rientranti nel punto B) Con nota prot. n. 739/2018, la SISAC, ad integrazione della Circolare sopracitata (Nota prot. 706/2018) ha precisato che esperite tutte le procedure dell'ACN 23/03/2005, come integrato dagli AACCCN 29/07/2009 e 8/07/2010, incluse quelle riferibili alle norme transitorie n. 2 ACN 21/06/2018 eventuali incarichi rimasti vacanti, necessari a garantire l'assistenza, potranno essere conferiti, in subordine, anche ai medici a coloro che possano autocertificare il possesso del titolo nella domanda di partecipazione all'assegnazione degli incarichi. I medici saranno graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nell'ambito carente o territorio aziendale*

Si evidenzia che gli interessati dovranno inviare **un'unica domanda**, conforme allo schema allegato, disponibile presso le Aziende ULSS e gli Ordini dei Medici del Veneto. Si raccomanda di **scrivere in stampatello**.

**ATTENZIONE:** La vigente normativa in tema di certificati e dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e smi) prevede che, a far data dal 1° gennaio 2012, **le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personale e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;** nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione **i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.**



**Allegato C al Decreto n. 065 del 30 OTT 2018**

Pertanto i medici interessati alla domanda di conferimento di incarico a tempo indeterminato per la Continuità assistenziale, **non dovranno presentare alcuna certificazione**, poiché le dichiarazioni rese contestualmente alla domanda soddisfano i requisiti previsti dalla vigente normativa.

In caso di mancata indicazione della data di acquisizione della residenza, non saranno attribuiti i punteggi connessi al possesso della residenza stessa.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art. art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci si incorre in responsabilità penalmente sanzionabili, con la precisazione che, quando i reati sono commessi per la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione di una professione o arte, il giudice può applicare - quale pena accessoria - l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione

Si precisa che i 10 punti per la residenza nella "località carente" previsti dall'art. 63 punto 4, lett. b) dell'ACN per la medicina Generale 23/03/2005 come integrato dagli AACCCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018). saranno attribuiti a coloro che abbiano la residenza in uno dei Comuni dell'Azienda ULSS, ove viene pubblicato l'incarico vacante, da almeno due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria regionale valevole per il 2018, ossia **dal 31.01.2015** residenza nella Regione Veneto previsti dall'art. 63, punto 4, lett. c).

Ai sensi del sopracitato art. 63, p.4 dell'ACN per la medicina Generale 23/03/2005 come integrato dagli AACCCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018) il requisito che dà diritto al punteggio per la residenza deve essere mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.

L'indicazione delle Aziende U.L.S.S. per le quali gli interessati intendono concorrere dovrà avvenire espressamente.

L'avviso di affissione, presso l'Azienda ULSS n. 8 Berica dell'elenco dei medici aspiranti all'incarico, graduati nell'ordine risultante dai criteri previsti dall'art. 63, punto 4 dell'ACN per la medicina Generale 23/03/2005 come integrato dagli AACCCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018), verrà successivamente pubblicato nel BUR, a cura della stessa Azienda ULSS n. 8 Berica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di affissione decorrerà il termine di 15 giorni per l'esame dell'elenco suddetto trascorso il quale l'Azienda ULSS. n. 8 Berica procederà alla convocazione dei medici per l'accettazione degli incarichi.

La mancata presentazione, entro il termine che sarà indicato nella convocazione formale, sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia all'incarico.

=====  
Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici – Regolamento Europeo n. 679/2016 e normativa nazionale di riferimento in particolare il D.Lgs. n. 196/2003 e il D.Lgs n. 101/2018: i dati che l'Azienda U.L.S.S. 8 Berica acquisisce, per conto anche di tutte le altre Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali previsti dall' art. 63 dell'ACN per la medicina Generale 23/03/2005 come integrato dagli AACCCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018)  
=====



## Allegato C al Decreto n. 065 del 30 OTT 2018

pag. 6/6

### INFORMATIVA

per il trattamento dei dati personali,

ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e normativa nazionale di riferimento in particolare il D.Lgs. n. 196/2003 e il D.lgs n. 101/2018

#### 1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, l'Azienda ULSS n. 8 Berica destinataria della domanda relativa alla presente procedura, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire agli interessati le informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

#### 2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Azienda ULSS n. 8 Berica destinataria della domanda relativa alla presente procedura (<https://www.aulss8.veneto.it/pagina.php/559>).

#### 3. Responsabile della protezione dei dati personali

Il responsabile della protezione dei dati personali è individuato dall'Azienda ULSS destinataria della domanda relativa alla presente procedura. In merito si rinvia a:

[https://www.aulss8.veneto.it/allegati/8069-8065-Delibera\\_n\\_708\\_del\\_23.05.2018\\_designazione\\_RDP\\_aziendale\\_avv\\_Cervato.pdf](https://www.aulss8.veneto.it/allegati/8069-8065-Delibera_n_708_del_23.05.2018_designazione_RDP_aziendale_avv_Cervato.pdf)

#### 4. Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali sono trattati da personale interno aziendale previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

#### 5. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dall'Azienda ULSS destinataria della domanda relativa alla presente procedura per gli adempimenti previsti dall'ACN per la medicina generale vigente e attività connesse e correlate.

#### 6. Destinatarî dei dati personali

I dati personali saranno oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni per l'effettuazione delle verifiche relative alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e smi, nonché per l'acquisizione, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, della documentazione necessaria in caso dell'eventuale instaurazione del rapporto di convenzionamento con le Aziende ULSS della Regione del Veneto.

#### 7. Trasferimento dei dati personali ai Paesi extra UE

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

#### 8. Periodo di conservazione

I dati personali saranno conservati per un periodo di 10 anni dalla data del provvedimento di presa d'atto dell'esito del presente procedimento.

#### 9. Diritti dell'Interessato

Potranno essere esercitati dall'interessato i diritti previsti dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e normativa nazionale di riferimento in particolare il D. Lgs. n. 196/2003 e il D.lgs n. 101/2018, specie il diritto:

- di accesso ai dati personali,
- di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti,
- di ottenere la cancellazione dei dati personali qualora non fossero più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti nonché nel caso in cui i dati personali siano stati trattati illecitamente,
- di opporsi al trattamento dei propri dati personali,
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

#### 10. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per le finalità sopra indicate.

Il mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla partecipazione al presente procedimento.